

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014
676/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI SERVIZIO DI DEFAULT EROGATO ALLA SOCIETÀ
ILVA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 24 dicembre 2014 per lo sviluppo dell'area di Taranto (di seguito: decreto legge 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 373/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) emanati con lettera del 24 dicembre 2014 (di seguito: Indirizzi 24 dicembre 2014);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. approvato con deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente aggiornato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha istituito il c.d. servizio di *default*, al fine di garantire il bilanciamento, sulle reti gestite dall’impresa maggiore di trasporto (la società Snam Rete Gas S.p.A.), con riferimento alle situazioni di disequilibrio conseguenti a prelievi che si verificano, presso punti di riconsegna, nei casi in cui (e per il periodo in cui) non sia identificabile l’utente del bilanciamento, per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto di trasporto ovvero del mancato conferimento della relativa capacità (di seguito: servizio di *default* trasporto);
- ai sensi dell’articolo 2 del predetto provvedimento, responsabile del servizio di *default* trasporto è l’impresa maggiore di trasporto, la quale, peraltro, ha facoltà di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, “uno o più fornitori transitori che assumono la qualifica di utente del bilanciamento con riferimento ai punti di riconsegna, e ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di default trasporto”;
- nei casi di attivazione del fornitore transitorio presso un punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale (direttamente allacciato alla rete di trasporto), ai sensi dell’articolo 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, il servizio ha una durata massima di 90 (novanta) giorni e, decorsi i primi 60 (sessanta) senza che il cliente finale non abbia trovato un nuovo venditore sul libero mercato, il fornitore transitorio richiede la discatura del punto di riconsegna all’impresa maggiore di trasporto, che vi provvede entro i successivi 30 (trenta) giorni; oltre tale termine, fino a quando le operazioni di discatura non siano ultimate, il servizio di *default* trasporto continua a essere erogato direttamente dall’impresa maggiore di trasporto (articolo 13 deliberazione 249/2012);
- inoltre, la regolazione del servizio di *default* trasporto prevede appositi meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento, sia a beneficio dell’impresa maggiore di trasporto (articolo 10 deliberazione 249/2012/R/gas), sia a beneficio del fornitore transitorio (deliberazione 306/2012/R/gas come attuata dalla deliberazione 363/2012);
- con le deliberazioni 361/2013/R/gas, 373/2013/R/gas e 382/2013/R/gas, l’Autorità ha previsto che sulle c.d. reti regionali di trasporto, gestite da imprese diverse dalla società Snam Rete Gas S.p.A., il servizio di *default* trasporto sia svolto dall’impresa di trasporto interessata sulla base delle norme sopra richiamate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società ILVA S.p.A., con decorrenza dall’1 ottobre 2014, è fornita nell’ambito del servizio di *default* trasporto erogato dalla società Eni S.p.A. (di seguito: Eni),

in qualità di fornitore transitorio e tale servizio dovrebbe cessare il 29 dicembre 2014 a seguito di richiesta, da parte di Eni, di procedere alla discatura dei punti di riconsegna nella titolarità della società ILVA S.p.A. e/o di eventuali suoi aventi causa (di seguito: punti di ILVA);

- con il decreto legge 24 dicembre 2014 sono state adottate misure volte a gestire e risanare la situazione in cui si trova la società ILVA S.p.A., tra cui anche la sua ammissione immediata al regime di amministrazione straordinaria;
- anche al fine di assicurare l’attuazione delle misure oggetto del citato decreto legge 24 dicembre 2014, il MSE, con gli Indirizzi 24 dicembre 2014, ha invitato l’Autorità a valutare di:
 - a) estendere “*di un mese il periodo di efficacia del servizio di default trasporto attualmente erogato dall’attuale fornitore transitorio, a regole vigenti*”;
 - b) prevedere, successivamente al suddetto primo mese “*senza oneri aggiuntivi per il sistema, la possibilità di estendere per alcuni mesi tale servizio, non oltre l’anno termico in corso, anche a fronte della costituzione di forme alternative di garanzia per la fornitura*”;
 - c) fermo restando la possibilità della società ILVA S.p.A. di stipulare in ogni momento contratti di fornitura con qualsiasi venditore, introdurre per l’anno termico in corso, al fine di consentire alla suddetta società di trovare in tempi rapidi un venditore nel libero mercato, “*specifici meccanismi di gestione della capacità di trasporto che consentano all’utente di dismettere la capacità presso i punti di riconsegna della società ILVA anche prima della scadenza dell’anno termico*”;
- l’indirizzo ministeriale, richiamato nella precedente lettera a), indica all’Autorità l’esigenza di valutare l’estensione, sino alla fine del mese di gennaio 2015, dell’efficacia della fornitura attualmente erogata alla società ILVA S.p.A. da Eni in qualità di fornitore transitorio del servizio di *default* trasporto, ciò comportando il venir meno dell’intervento di discatura richiesto per il 29 dicembre 2014;
- la valutazione, richiamata nella precedente lettera b), comporta un intervento in tema di regolazione del servizio di *default* trasporto per la residua parte dell’anno termico 2014-2015, al fine di:
 - dare la possibilità all’attuale fornitore transitorio di estendere, di mese in mese, la fornitura del citato servizio, stabilendo al contempo che sia il medesimo fornitore a definire le più idonee modalità relative alla definizione delle garanzie per la fornitura;
 - prevedere che l’applicazione del meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui alle deliberazioni 306/2012 e 363/2012 non venga attuata nel caso di estensione della fornitura del servizio successiva al mese di gennaio 2015; infatti, se il fornitore transitorio non si facesse carico dell’eventuale inadempimento della società ILVA S.p.A., ciò genererebbe oneri a carico del sistema;

- la valutazione, richiamata alla precedente lettera c), richiede un intervento in tema di regolazione della capacità di trasporto dei punti di ILVA, affinché, in deroga all'attuale disciplina contenuta nella deliberazione 137/02 e attuata nel codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A., per la residua parte dell'anno termico 2014-2015, sia riconosciuto il diritto al venditore, scelto dalla società ILVA S.p.A. sul mercato libero, che abbia ottenuto la necessaria capacità presso i relativi punti di riconsegna, di rinunciare a tale capacità con effetto anticipato rispetto alla scadenza dell'anno termico; ciò in caso di eventuale risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento, ovvero al fine di consentire la conclusione di contratti di fornitura di durata almeno mensile;
- gli interventi sopra prospettati comportano, infine, l'esigenza di completare la disciplina del servizio di *default* trasporto prevedendo che, decorso il primo mese di estensione del servizio di *default* trasporto e relativamente alla residua parte dell'anno termico 2014-2015:
 - nei casi in cui l'attuale fornitore transitorio decida di non estendere la fornitura del servizio di *default* trasporto e qualora la società ILVA S.p.A. non abbia trovato un venditore sul mercato libero, l'impresa di trasporto assicuri la discatura dei punti di ILVA e alla medesima impresa di trasporto si applichino le disposizioni di cui al comma 13.4 della deliberazione 249/2012;
 - nel caso in cui la società ILVA S.p.A. sia servita nel mercato libero e qualora il venditore eserciti il diritto di rinuncia alla capacità, si attivi il servizio di *default* trasporto, che trova applicazione secondo la sua disciplina ordinaria (deliberazioni 249/2012, 306/2012 e 363/2012); nella pendenza dell'erogazione del servizio di *default* trasporto, qualora un nuovo venditore ottenga la capacità sui punti di riconsegna della società ILVA S.p.A. per la restante parte dell'anno, anche a tale utente sarà riconosciuto il diritto di rinuncia di cui al precedente alinea;
- la disciplina relativa alla gestione delle capacità presso i punti di ILVA ha natura derogatoria e transitoria, ferma restando l'applicazione della disciplina vigente con riferimento ai restanti aspetti relativi ai servizi di trasporto e bilanciamento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno aderire agli Indirizzi 24 dicembre 2014 nei termini sopra descritti, dandone tempestiva attuazione;
- la predetta situazione di urgenza, che caratterizza il presente provvedimento, ne renda necessaria l'adozione senza disporre la preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;

DELIBERA

1. è prorogata sino al 31 gennaio 2015 l'efficacia del servizio di *default* trasporto erogato attualmente nei confronti della società ILVA S.p.A. dal fornitore transitorio, di cui al comma 2.4, della deliberazione 249/2012. L'impresa di trasporto competente si astiene dal completare la discatura dei punti ILVA prevista per il 29 dicembre 2014;
2. a decorrere dall'1 febbraio 2015 e qualora la società ILVA S.p.A. non abbia trovato un nuovo venditore sul mercato libero, l'attuale fornitore transitorio può estendere, di mese in mese per la restante parte dell'anno termico 2014-2015, la fornitura del servizio di *default* trasporto. A tal fine:
 - a) il fornitore transitorio ne dà comunicazione all'impresa di trasporto non oltre il giorno 22 del mese precedente a quello in cui ha effetto la fornitura del servizio;
 - b) il fornitore transitorio ha diritto di definire le più idonee modalità di garanzia per la fornitura, anche attraverso forme alternative rispetto a quelle previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas;
 - c) per gli eventuali crediti maturati nel periodo di estensione di cui al presente punto 2., il fornitore transitorio non è ammesso al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui alle deliberazioni 306/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, restando ogni eventuale onere a carico del fornitore transitorio;
3. il nuovo venditore eventualmente scelto dalla società ILVA S.p.A. ha diritto di chiedere il conferimento sui punti di ILVA con effetto dal giorno 1 di ciascun mese, presentando richiesta all'impresa di trasporto entro il giorno 22 del mese precedente. In tali casi, per l'anno termico 2014-2015, l'utente che ottiene il conferimento delle capacità di trasporto presso punti di ILVA, ha diritto a rinunciarvi con effetto anticipato rispetto alla scadenza dell'anno termico, secondo le modalità e nei termini seguenti:
 - a) l'utente che intende esercitare il diritto di rinuncia ne dà comunicazione all'impresa di trasporto non oltre il giorno 22 del mese precedente a quello in cui ha effetto la rinuncia;
 - b) la rinuncia ha effetto dal giorno 1 del mese indicato nella comunicazione di cui alla precedente lettera a);
 - c) dalla data di cui alla precedente lettera b) decorre il servizio di *default* trasporto di cui alle deliberazioni 249/2012/R/gas, 306/2012/R/gas e 363/2012/R/gas; decorso il periodo di erogazione del servizio di *default* trasporto ai sensi della predetta disciplina, valgono le disposizioni di cui al precedente punto 2;
4. per l'anno termico 2014-2015, salvo quanto previsto dal precedente punto 3, all'utente che ottiene il conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di ILVA, si applica la disciplina dei servizi di trasporto e bilanciamento vigente per la generalità degli utenti;

5. nei casi in cui il fornitore transitorio decida di non esercitare la facoltà di cui al punto 2. e la società ILVA S.p.A. non abbia trovato un venditore nel mercato libero, l'impresa di trasporto assicura la discatura dei punti di ILVA alla data dell'ultimo giorno del mese di riferimento. In tal caso, all'impresa di trasporto si applicano le disposizioni di cui al comma 13.4 della deliberazione 249/2012/R/gas;
6. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla società ILVA S.p.A., all'attuale fornitore transitorio e alle imprese di trasporto;
7. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni